

ritenersene responsabile, e non obbligare tutte le parti, anche quando sono distanti, a portarsi al luogo dove si fa il contratto per eseguire le volute formalità. Quand'anche poi fossero presenti nel luogo in cui si fa il contratto, non si può obbligare tutte le parti a prendere cura della esecuzione di queste formalità; è necessario che questa formalità sia lasciata a una sola delle parti contraenti. Ciò è richiesto da quell'agevolezza, da quella libertà d'azione, da quella facilità nell'andamento delle operazioni commerciali che tutte le legislazioni hanno riconosciuto doversi accordare.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, pongo ai voti l'emendamento del deputato Casaretto, il quale consiste nel dire, al primo membro di questo articolo, che le assicurazioni marittime contratte, ecc., dovranno essere a cura degli assicuratori presentate per essere registrate, ecc.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

Domando alla Commissione se accetta la modificazione proposta dal deputato Castellano.

CAPRIOLO. La Commissione non crede l'emendamento dell'onorevole Castellano di molta utilità, perchè sta già disposto nella legge del registro che si debbano adottare per questi contratti le prescrizioni da esso indicate. Ma, poichè si tratta di una legge speciale, e che potrebbe per avventura accogliersi qualche dubbio, ed è certo altronde che non fa nessun male quest'aggiunta, la Commissione non ha difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. L'articolo 5 resterebbe così redatto:

« Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie, come da particolari, dovranno essere registrate, entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione, in un libro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei contraenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato, del premio per l'assicurazione e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

« Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi del bastimento e del capitano quelle assicurazioni che fossero state stipulate colla clausola *in quovis od altra equivalente*.

« La registrazione, di cui nel precedente articolo, sarà annotata dalla pubblica amministrazione negli atti che le saranno presentati. »

Metto a partito l'articolo 5 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 6. La tassa, cui sono sottoposte dal numero 1 dell'articolo 2 le assicurazioni marittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione, si applica sull'intero valore che dalle perizie eseguite in occasione dell'assicurazione risulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai rispettivi accessori.

« Sarà dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.

« I certificati o gli altri ricapiti che si rilasciano dalla società a ciascun associato per constatare la sua partecipazione bella società ed il valore rispettivamente assicurato dovranno essere registrati entro tre giorni dalla loro data a norma del precedente articolo 5. Mancando i certificati o i ricapiti sovraccennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.

« In caso che i certificati od i ricapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate, contenessero indicazioni reputate dall'amministrazione insufficienti, potrà l'amministrazione medesima richiedere i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e po-

trà altresì farsi dare comunicazione delle seguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate.

« La registrazione di cui in quest'articolo avrà gli stessi effetti civili accennati dal precedente articolo 5. »

CASTAGNOLA. Essendo stato mutato l'ultimo alinea dell'articolo 5, parmi ne venga per legittima conseguenza che si debba sopprimere l'ultimo alinea dell'articolo 6, perchè gli effetti civili, a cui allude quest'ultimo alinea, erano precisamente quelli della data certa, a cui alludeva il precedente alinea dell'articolo 5.

CAPRIOLO. Ha ragione.

PRESIDENTE. Allora l'ultimo alinea s'intenderà tolto come logica conseguenza della mutazione stata fatta all'articolo 5.

Se nessuno fa opposizione, s'intenderà soppresso.

(È soppresso.)

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. L'alinea 4 di quest'articolo 6 è così concepito:

« In caso che i certificati od i ricapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate, contenessero indicazioni reputate dall'amministrazione insufficienti, potrà l'amministrazione medesima richiedere i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle seguite perizie, non che degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate. »

Ora io pregherei la Camera di sopprimere quest'alinea interamente.

Le amministrazioni hanno per legge il diritto di vigilare, e bene sta; ma io credo non si possa accordar loro la facoltà di andare a scrutinare nelle officine dei commercianti a vedere le loro operazioni, sindacarle, propalarle, e ciò a volontà del gabelliere!

Ove i ricapiti siano riconosciuti falsi od anche infedeli, la legge provvede in proposito nei modi ordinari; ma non credo sia seriamente da ritenere che l'amministrazione del registro in ogni circostanza che credesse avesse l'arbitrio di penetrare nei fatti altrui, e possa entrare nei fatti delicatissimi del libero commercio.

Convengo che la moralità deve prevalere in tutto; con ciò però non si deve stabilire che per la garanzia della tassa si possa ad arbitrio entrare nel sacrario dell'altrui amministrazione.

Infatti, noi daremmo l'arbitrio ad ogni tassatore, ad ogni ricevitore, quando crede (poichè le parole della legge sono molto generali ed elastiche), di portare le sue investigazioni nelle particolari contrattazioni, nelle operazioni commerciali. Quando il commerciante adempie al disposto della legge, nessuno può avere il diritto d'investigare le cose che riguardano il suo interno.

E dirò altresì che un commerciante può avere delle fondate ragioni di non far conoscere la situazione interna della sua amministrazione, del giro delle operazioni che fa nel suo commercio. Credo quindi che, quando l'amministrazione non avesse questo privilegio, essendo, come dissi, provveduto già dalla legge per riguardo alle false dichiarazioni, si verrebbero a togliere verso il commercio delle investigazioni assolutamente odiose ed inammissibili.

Signori, si paghino le tasse, ma non si stabilisca un sistema violatore della indipendenza domestica e commerciale del cittadino.